



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI
REPARTO V – ALBI E REGISTRI

Agli organismi di mediazione

e, p.c.,

al Capo di Gabinetto

al Capo del Dipartimento

al Capo dell'Ispettorato Generale

OGGETTO: Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale di cui all'articolo 16 e 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed entrata in vigore dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall'articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante, tra l'altro, "*delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*").

Premessa

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della delega conferita al Governo con legge 26 novembre 2021, n. 206, tra l'altro "*per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*", ha inteso incentivare la mediazione quale misura deflattiva del contenzioso giudiziario, intervenendo sul decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 al fine di assicurare una migliore qualità del servizio di mediazione e una maggiore qualificazione degli enti interessati a erogare, da un lato, il servizio stesso e, dall'altro, la formazione necessaria ai fini dell'iscrizione dei mediatori negli appositi elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180.

A tale scopo, l'articolo 7, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha modificato e integrato l'articolo 16 decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, intervenendo sui requisiti che gli organismi di mediazione devono possedere ai fini dell'iscrizione e della

permanenza nell'apposito registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, mentre con la successiva lett. z) ha inserito l'articolo 16-bis al fine di disciplinare in modo analogo i requisiti che gli enti di formazione in materia di mediazione devono soddisfare per iscriversi e permanere nell'apposito elenco di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale suddetto.

L'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (anche a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 380, lett. c), n. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197), nel dettare apposite disposizioni transitorie in materia di mediazione ha stabilito al comma 1 – per quanto qui interessa – che le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere v) e z) si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, precisando tuttavia ai successivi commi 2 e 3 che organismi di mediazione ed enti di formazione in materia di mediazione, se intendono mantenere l'iscrizione nel rispettivo registro ed elenco, *“sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare ... istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti”* rispettivamente dall'articolo 16 e dall'articolo 16-bis, come modificati dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. Per entrambe le tipologie di enti, inoltre, l'articolo 41 ha stabilito che *“Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro”*, prevedendo per i soli organismi di mediazione che *“Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti”*.

Tanto premesso, in assenza – allo stato – di apposita normativa regolamentare di attuazione, nell'approssimarsi della scadenza del termine previsto dall'articolo 41, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 10 ottobre 2022, n. 149, si rende necessario precisare quali requisiti, sinora non previsti, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione già iscritti dovranno soddisfare alla data di entrata in vigore degli articoli 16 e 16-bis cit., al fine di mantenere l'iscrizione rispettivamente nell'apposito registro ed elenco.

Gli stessi requisiti saranno applicati – da ora sino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di attuazione – anche alle nuove domande di iscrizione, al fine di evitare un inutile dispendio di attività amministrativa (gli enti che dovessero iscriversi entro il 30 aprile sulla base dei vecchi requisiti, infatti, sarebbero comunque tenuti ad adeguarsi tempestivamente ai nuovi, previa presentazione dell'istanza di permanenza). Va da sé che gli enti che richiedano *ex novo* l'iscrizione dovranno dimostrare di soddisfare, accanto ai requisiti di seguito precisati, anche gli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa sinora vigente.

Va poi rammentato che lo scorso 28 febbraio, in virtù dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono entrati in vigore l'articolo 3, comma 4 e l'articolo 8-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nel testo rispettivamente modificato e introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1) e i) del decreto legislativo n. 149 cit.

L'articolo 3, comma 4 cit. prevede in particolare che *“La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis”*, il quale a sua volta dispone: *“1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato. 2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può*

chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. 3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. 4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. 5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005”.

Giacché tali norme risultano immediatamente cogenti, appare opportuno precisare in questa sede quali requisiti debbano sin d'ora essere soddisfatti dagli organismi di mediazione – già iscritti e di nuova iscrizione – i quali, al fine di garantire alle parti l'esercizio della facoltà, in via generale ora loro riconosciuta dalla legge, di ricorrere alla mediazione telematica, dovranno anzitutto contemplare tale modalità nel proprio regolamento. In tal senso sembra infatti dover essere intesa la novella intervenuta, che – disciplinando in modo specifico le “modalità telematiche” e, pertanto, la formazione degli atti del procedimento e la loro sottoscrizione mediante firma digitale o altra firma elettronica qualificata, la loro trasmissione a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato, la loro conservazione ed esibizione, nonché i sistemi di collegamento audiovisivo da utilizzare per gli incontri da remoto – da un lato, ha precisato che “*Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto*” e dall'altro che “*Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza*”, così ponendo a carico di tutti gli organismi di mediazione l'obbligo di prevedere nel proprio regolamento la modalità telematica di svolgimento della procedura e, di conseguenza, di organizzarsi in modo adeguato per celebrare gli incontri da remoto, ove richiesto da una o più parti.

Da ultimo, appare viepiù opportuno disciplinare le modalità dei controlli demandati, a decorrere dal 1° maggio e dal 1° luglio 2023, al Dipartimento per gli affari di giustizia di questo Dicastero e, in particolare, alla Direzione generale degli affari interni, tenutaria del registro e dell'elenco in questione, nonché addetta alla relativa vigilanza.

A) REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Ebbene, l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ora rubricato “*Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori*” (v. articolo 7, comma 1, lett. u) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149), è stato modificato con l'aggiunta dei commi 1-*bis* ed 1-*ter*, volti a specificare, il primo, la “*garanzia di serietà*” e, il secondo, “*la garanzia di efficienza*”, già previsti per gli organismi di mediazione dal comma 1 del medesimo articolo 16, ma sinora disciplinati in modo puntuale esclusivamente mediante fonte normativa di rango regolamentare (v. articolo 4 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180).

I) Garanzie di serietà

In particolare, il comma 1-*bis* individua, come comprovanti in modo specifico la serietà dell'organismo di mediazione, i requisiti: a) della “*onorabilità dei soci, amministratori,*

responsabili e mediatori degli organismi”; b) della “*previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti*”; c) dell’*“impegno dell’organismo a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie”* in tutti i casi nei quali l’organismo stesso “*ha un interesse nella lite*”.

a) *Onorabilità dei soci, amministratori, responsabili e mediatori degli organismi*

La disciplina attualmente vigente nulla prevede in punto di onorabilità dei responsabili degli organismi.

Alla stregua dell’articolo 16, comma 1-*bis* cit., dovendo pertanto individuarsi una disciplina dell’onorabilità ad essi applicabile, si ritiene di estendere loro i requisiti di onorabilità attualmente previsti per soci ed amministratori, tenuto conto che il responsabile, oltre a rappresentare l’organismo nei rapporti con l’autorità di vigilanza e con i terzi, ne assicura il corretto operato, svolgendo altresì una funzione di coordinamento dell’attività dei mediatori, e considerata, pertanto, la maggiore affinità di tale figura con quella dell’amministratore piuttosto che con quella del mediatore.

L’organismo di mediazione dovrà pertanto dimostrare che il proprio responsabile soddisfi i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lett. c) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180.

b) *previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti*

La previsione del servizio di mediazione quale oggetto sociale o scopo associativo esclusivo è una novità – una delle più rilevanti – introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

La *ratio* di tale innovazione va rinvenuta nella volontà legislativa di migliorare la qualità del servizio di mediazione offerto all’utenza, assicurando agli organismi un maggior grado di specializzazione, ma al contempo di evitare che le stesse società e associazioni che istituiscono organismi di mediazione svolgano attività che possano presentare profili di incompatibilità con l’attività di mediazione.

In tale ottica, ed ai limitati fini di cui in premessa, si ritiene di interpretare il requisito di esclusività in modo restrittivo, escludendo, quindi, che esso possa ritenersi rispettato da parte di società ovvero di enti che esercitino – rispettivamente mediante un diverso ramo d’azienda ovvero mediante una articolazione interna distinta dall’organismo di mediazione – attività diversa dalla mediazione medesima.

Stante la lettera della norma, il requisito dell’oggetto sociale esclusivo si riterrà soddisfatto anche ove l’ente svolga, accanto all’attività di mediazione, le sole ulteriori attività di conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi ambiti, con esclusione di ogni ulteriore attività.

Il requisito dell’oggetto sociale o dello scopo associativo esclusivo non pare, invece, applicabile agli enti pubblici – nella specie, consigli degli ordini professionali forensi, consigli degli

altri ordini professionali e camere di commercio industria artigianato e agricoltura – abilitati dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 a costituire al proprio interno organismi di mediazione. Dette disposizioni normative – nel dettare una disciplina speciale per tali enti, consentendo loro di istituire direttamente e al proprio interno organismi di mediazione (per gli ordini professionali, avvalendosi di proprio personale e di sedi nella propria disponibilità o, limitatamente agli ordini forensi, concesse dal presidente del tribunale, e per le CCIAA mediante istituzione “*diretta*” ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580) – appaiono operare a monte una valutazione di compatibilità dello scopo istituzionale e delle attività istituzionali ordinariamente svolte dagli enti pubblici in questione, con l’attività di mediazione. Ciò non toglie, tuttavia, che gli organismi di mediazione istituiti direttamente da ordini professionali e camere di commercio debbano limitare la propria attività alla sola mediazione, fatte salve le sole attività considerate con essa compatibili dall’articolo 16, comma 1-*bis*, lett. b) cit.

Il requisito dell’oggetto sociale o scopo associativo esclusivo appare invece applicabile alle fondazioni le quali, anche ove istituite da soggetti pubblici (quali, ad es., gli ordini professionali), devono qualificarsi – ai fini che qui interessano – come enti privati, autonomi rispetto all’ente fondatore e soggetti alle norme di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile. Ne deriva che tutte le fondazioni che svolgano attività di mediazione, da qualunque ente – anche pubblico – eventualmente istituite, possono svolgere esclusivamente le ulteriori attività di conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie e formazione nei medesimi ambiti, in modo analogo a quanto avviene per società e associazioni, pur eventualmente istituite da enti pubblici.

Considerati i tempi e gli adempimenti necessari per la modifica dell’oggetto sociale, nonché l’imminente adozione della nuova normativa di rango regolamentare, si ritiene sufficiente che, alla data del 30 aprile 2023, gli organismi di mediazione presentino, unitamente all’istanza di permanenza nel registro, una dichiarazione di impegno a modificare – entro il termine del 30 giugno 2023 – l’oggetto sociale o lo scopo associativo nel modo sopra precisato, laddove l’adeguamento al nuovo requisito non sia possibile entro la data del 30 aprile 2023.

c) Impegno dell’organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite

Secondo la relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, l’organismo deve rilasciare, ai fini dell’iscrizione nell’apposito registro, una dichiarazione di impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa di controversie in tutti i casi nei quali esso stesso abbia un interesse nella lite.

Gli organismi che intendano permanere nel registro, sono pertanto tenuti a rendere tale dichiarazione, della cui eventuale violazione risponderanno in sede di vigilanza.

II) Garanzie di efficienza

Il comma 1-*ter* dell’articolo 16 individua poi le garanzie di efficienza dell’organismo nei requisiti di “*adeguatezza dell’organizzazione, ... capacità finanziaria, ... qualità del servizio, ... trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché ... qualificazione professionale del responsabile dell’organismo e ... dei mediatori*”.

a) Adeguatezza dell'organizzazione

Sotto tale profilo, gli organismi dovranno dimostrare i seguenti requisiti, non previsti dalla normativa sinora vigente:

- 1) numero di mediatori iscritti (esclusi i mediatori di cui all'articolo 7, comma 2, lett. c) del decreto n. 180) proporzionale al numero delle sedi proprie (escluse le sedi di cui all'articolo 7, comma 2, lett. c) cit.), nell'ordine di un numero di mediatori almeno pari al numero delle sedi, in ogni caso con un minimo di 5 mediatori iscritti;
- 2) numero di addetti – con funzioni esclusive di segreteria e amministrative, e rapporto di lavoro subordinato, preferibilmente a tempo indeterminato, con esclusione di rapporti di mera collaborazione o altra tipologia caratterizzata dall'assenza di continuità della prestazione – proporzionale al numero di procedimenti annui (tenuto conto dei procedimenti iscritti nell'anno solare precedente), nell'ordine di almeno 1 addetto ogni 200 procedure di mediazione, in ogni caso con un minimo di 1 addetto;
- 3) sede legale, dotata di una propria struttura amministrativa (almeno un addetto alla segreteria con le caratteristiche *sub 2* e almeno un locale adibito a segreteria ed archivio), detenuta in virtù di un titolo stabile (titolo di proprietà, contratto di locazione, di sublocazione, ovvero di comodato d'uso – non precario – gratuito o oneroso, opportunamente registrati), non situata presso lo studio professionale di alcun mediatore, né – in caso di fondazioni forensi – presso il tribunale e, ove destinata anche allo svolgimento dell'attività di mediazione, munita di una o più aule per gli incontri di mediazione;
- 4) almeno due sedi operative (ivi inclusa la sede legale, ove destinata anche allo svolgimento dell'attività di mediazione), site in province o regioni diverse, detenute in virtù di un titolo stabile (v. *sub 3*), ovvero in virtù di accordi stipulati – se previsto dal regolamento dell'organismo – ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. c) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, eventualmente condivise (se diverse dalla sede legale) con altri enti che svolgano attività compatibile secondo i codici ATECO e idonee all'espletamento del servizio di mediazione, poiché munite di almeno un locale adibito ad aula di mediazione ed almeno un servizio igienico, nonché di servizi di segreteria (ove non si tratti di sede legale), anche condivisi;
- 5) disponibilità di un proprio sito web, liberamente accessibile al pubblico e idoneo a fornire: i contatti dell'organismo; le informazioni sull'ente (sedi, mediatori, regolamento di procedura ivi incluse le tabelle applicabili e codice etico approvato dal responsabile del registro, estremi della polizza assicurativa attualmente in corso, la modulistica) e sull'attività svolta (eventuali settori di specifica competenza, dati statistici comunicati al Ministero, ecc.); l'accesso diretto alla piattaforma telematica per le eventuali mediazioni *on line*;
- 6) disponibilità di una piattaforma, accessibile direttamente dal sito web dell'organismo (con le caratteristiche di un dominio di secondo livello, di piena titolarità dell'organismo) che: a) rispetti i requisiti di sicurezza e riservatezza di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (anche mediante garanzie di integrità e conservazione dei dati sensibili, previa individuazione di un soggetto responsabile della loro tenuta), nonché le prescrizioni dettate dal Regolamento EU eIDAS n. 910/2014 e dalle linee guida emanate dall'AGID ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) assicuri la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate durante gli incontri da remoto; c) si avvalga di un servizio di posta elettronica certificata o altro

servizio di recapito certificato qualificato per la trasmissione degli atti informatici, da sottoscrivere mediante firma digitale o altra firma elettronica qualificata; d) consenta la conservazione ed esibizione – in conformità all’articolo 43 del medesimo decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – dei documenti informatici del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche;

- 7) titolarità di una casella di posta elettronica certificata;
- 8) titolarità di un conto corrente dedicato.

Considerati i tempi e gli adempimenti necessari per l’adeguamento degli organismi al requisito di cui al precedente n. 6), si ritiene sufficiente che, alla data del 30 aprile 2023, gli stessi presentino, unitamente all’istanza di permanenza nel registro, una dichiarazione di impegno ad ottenere – entro il termine del 30 giugno 2023 – la disponibilità di una piattaforma per le mediazioni telematiche munita dei requisiti prescritti, laddove tale adeguamento non sia possibile entro la data del 30 aprile 2023.

b) Capacità finanziaria

Gli organismi dovranno produrre i seguenti documenti:

- 1) ultimo bilancio disponibile, o altra analoga documentazione da cui risulti la situazione contabile aggiornata, da produrre annualmente;
- 2) polizza di importo non inferiore ad € 500.000,00 – in corso di validità – per la responsabilità a qualunque titolo derivante dall’attività di mediazione, da aggiornare annualmente.

c) La trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile

Al fine di assicurare la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, l’organismo deve trasmettere al Ministero:

- 1) visura camerale aggiornata, ove l’ente sia iscritto nel registro delle imprese;
- 2) qualsiasi modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto intervenuta successivamente all’iscrizione e non ancora comunicata;
- 3) copia del titolo, opportunamente registrato, di proprietà possesso o detenzione, per ciascuna sede non ancora formalmente accreditata;
- 4) planimetria, con specifica indicazione dei locali in disponibilità, per ciascuna sede condivisa, non ancora formalmente accreditata;
- 5) dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’attività svolta dagli enti con cui eventualmente condivide i locali;
- 6) copia dei contratti di lavoro relativi al personale con funzioni di segreteria e amministrative;
- 7) copia dei contratti stipulati con i mediatori, completi di trattamento economico.

d) La qualificazione professionale del responsabile dell’organismo e dei mediatori

Gli organismi dovranno dimostrare i seguenti requisiti di qualificazione professionale dei mediatori, non previsti dalla normativa sinora vigente.

- 1) specifico aggiornamento sulla riforma di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, mediante la frequenza di un corso di formazione di 18 ore.

Considerati i tempi ristretti fissati per l'adeguamento, è sufficiente che, unitamente all'istanza di permanenza nel registro da presentarsi entro il 30 aprile 2023, l'organismo produca una dichiarazione sostitutiva di intervenuta iscrizione del mediatore al corso di aggiornamento sulla riforma, nonché una dichiarazione di impegno al completamento del corso medesimo con indicazione della data di previsto completamento. Non appena il mediatore abbia completato il corso di aggiornamento, l'organismo dovrà produrre relativa attestazione.

Quanto al responsabile dell'organismo, per il quale attualmente non è previsto alcun requisito di qualificazione professionale, richiesto invece dal nuovo comma 1-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, gli organismi dovranno dimostrare i seguenti requisiti di qualificazione professionale del responsabile:

- 1) titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, iscrizione ad un ordine o collegio professionale;
- 2) frequenza di un corso di formazione iniziale per mediatore di ore 50, con superamento della prova finale, come previsto dall'articolo 18, comma 2, lett. f) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, salvo che il responsabile dell'organismo sia iscritto all'albo degli avvocati, nel qual caso, essendo mediatore di diritto ai sensi dell'articolo 16, comma 4-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sarà soggetto al corso di formazione iniziale di ore 15 di cui alla circolare del Consiglio nazionale forense del 21 febbraio 2013 e successivi aggiornamenti;
- 3) specifico aggiornamento sulla riforma di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, mediante la frequenza di un corso di formazione di 18 ore.

Considerati i tempi ristretti fissati per l'adeguamento, è sufficiente che, unitamente all'istanza di permanenza nel registro da presentarsi entro il 30 aprile 2023, in merito alla formazione del responsabile, l'organismo produca alternativamente:

- una dichiarazione sostitutiva di intervenuta iscrizione del responsabile al corso di formazione iniziale, ove non già frequentato, nonché una dichiarazione di impegno al completamento del corso medesimo (ivi inclusa – se del caso – la prova finale) dalla successiva frequenza del corso di aggiornamento sulla riforma, con indicazione delle date previste per la conclusione dei corsi;

- una dichiarazione sostitutiva di intervenuta iscrizione del responsabile al corso di aggiornamento sulla riforma, nonché una dichiarazione di impegno al completamento del corso medesimo con indicazione della data prevista per il completamento, ove il responsabile abbia già frequentato il corso di formazione iniziale.

Non appena il responsabile abbia completato i corsi (se del caso, superando la prova finale), l'organismo dovrà produrre relativa attestazione.

In alternativa, l'organismo potrà individuare, entro il 30 aprile 2023, un nuovo responsabile che soddisfi i requisiti di qualificazione professionale previsti per il mediatore, ivi incluso l'aggiornamento sulla riforma.

B) REQUISITI DEGLI ENTI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI MEDIAZIONE

Il nuovo articolo 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, stabilisce al comma 1 che *“Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter”*.

Prosegue il comma 2 stabilendo che *“Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2”*.

Infine, il comma 3 precisa che *“Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione ... dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi”*.

Pertanto, ai fini di cui in premessa (permanenza nell'elenco per gli enti di formazione già iscritti ed iscrizione di nuovi enti sino all'entrata in vigore della normativa regolamentare di attuazione), i requisiti dettati dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter cit. vanno dunque riesaminati e adattati alla specificità degli enti di formazione, mentre i requisiti relativi al responsabile scientifico, al programma formativo ed ai formatori, vanno declinati come segue.

I) Garanzie di serietà

Come già rammentato, il comma 1-bis dell'articolo 16 individua, come comprovanti in modo specifico le garanzie di serietà, i requisiti: a) della *“onorabilità dei soci, amministratori, responsabili e mediatori degli organismi”*; b) della *“previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti”*; c) dell'*“impegno dell'organismo a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie”* in tutti i casi nei quali l'organismo stesso *“ha un interesse nella lite”*.

Come è evidente, il requisito sub c) non è applicabile agli enti di formazione, risultando invece applicabili i requisiti sub a) e b), pur con i necessari adeguamenti.

a) Onorabilità dei soci, amministratori, responsabili scientifici e formatori degli enti di formazione

Con riguardo ai responsabili scientifici degli enti di formazione, per i quali nulla è previsto in punto di onorabilità dalle norme secondarie attualmente vigenti, si ritiene opportuno, ai fini di cui in premessa, estendere ad essi i requisiti dei formatori, in considerazione della analogia delle funzioni (come, d'altro canto, già richiesto attraverso l'apposita piattaforma mediazione.giustizia.it).

Il responsabile scientifico, pertanto, stante il rinvio operato dall'articolo 18, comma 3, lett. b) per i formatori all'articolo 4, comma 3, lett. c) del decreto ministeriale n. 180 cit., dovrà soddisfare i requisiti di onorabilità già previsti per i mediatori.

b) *previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti*

Posto quanto già osservato sopra al par. A), n. I), lett. b), e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, questa Direzione generale, allo stato, non può che attenersi alla lettera delle norme (articoli 16-*bis*, comma 1 ed articolo 16, comma 1-*bis*, lett. b) del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), precisando che gli enti di formazione devono avere ad oggetto esclusivo la sola attività di formazione in materia di mediazione, conciliazione e/o risoluzione alternativa delle controversie, da ritenersi compatibile esclusivamente con i rispettivi servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie.

Allo stato, si ritiene pertanto di dover escludere, ai fini di cui in premessa, che la stessa società o lo stesso ente possano, mediante un diverso ramo d'azienda o mediante una diversa articolazione interna, svolgere attività diverse da quelle appena elencate.

Come già osservato per gli organismi di mediazione, la medesima necessaria esclusività dell'oggetto sociale o scopo associativo deve ritenersi applicabile altresì alle fondazioni le quali, anche ove istituite da soggetti pubblici (quali, ad es., gli ordini professionali), devono qualificarsi come enti privati, soggetti alle norme di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile.

Considerati i tempi e gli adempimenti necessari per la modifica dell'oggetto sociale, nonché l'imminente adozione della nuova normativa di rango regolamentare, si ritiene sufficiente che, alla data del 30 aprile 2023, gli enti di formazione presentino, unitamente all'istanza di permanenza nell'elenco, una dichiarazione di impegno a modificare – entro il termine del 30 giugno 2023 – l'oggetto sociale nel modo sopra precisato, laddove l'adeguamento al nuovo requisito non sia possibile entro la data del 30 aprile 2023.

II) Garanzie di efficienza

Come già rammentato, il comma 1-*ter* dell'articolo 16 individua poi le garanzie di efficienza dell'organismo nei requisiti di “*adeguatezza dell'organizzazione, ... capacità finanziaria, ... qualità del servizio, ... trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché ... qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e ... dei mediatori*”.

A tal proposito, quanto già attualmente previsto dall'articolo 18 del vigente decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, va integrato e/o modificato alla luce delle nuove norme primarie.

a) Adeguatezza dell'organizzazione

Gli enti di formazione, ai fini di cui in premessa, dovranno dimostrare i seguenti requisiti di adeguatezza dell'organizzazione, non previsti dalla normativa sinora vigente:

1) disponibilità di un proprio sito web, liberamente accessibile al pubblico, idoneo a fornire: i contatti dell'ente di formazione; le informazioni sull'ente (responsabile scientifico, formatori, sedi) e sull'attività svolta (programma formativo, durata e caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo, modalità di erogazione – in presenza e/o *on line* – della formazione, costi dei corsi di formazione);

2) titolarità di un conto corrente dedicato.

b) Capacità finanziaria

Ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, dovrà essere prodotto:

1) l'ultimo bilancio disponibile, o altra documentazione da cui risulti la situazione contabile aggiornata, da produrre annualmente.

c) Qualità del servizio

Gli enti di formazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, devono comprovare la qualità del servizio mediante:

1) trasmissione – a questa Direzione generale – del programma formativo elaborato o approvato dal responsabile scientifico;

2) attestazione, da parte del responsabile scientifico, della competenza ed esperienza dei formatori.

d) La trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile

L'ente di formazione deve trasmettere al Ministero:

1) visura camerale aggiornata, ove l'ente sia iscritto nel registro delle imprese;

2) qualsiasi modifica dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'ente, sopravvenuta all'iscrizione nell'elenco e non ancora comunicata.

e) La qualificazione professionale del responsabile scientifico dell'ente di formazione e dei formatori

Gli enti dovranno dimostrare i seguenti requisiti di qualificazione professionale dei formatori non previsti dalla normativa sinora vigente:

1) per i docenti dei corsi teorici: aver pubblicato, anche *on line*, negli ultimi 5 anni, almeno 3 contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione e/o risoluzione alternativa delle controversie, su riviste scientifiche di area 12, secondo gli elenchi pubblicati dall'ANVUR;

2) per il responsabile scientifico:

a) avere una laurea magistrale o equivalente;

b) aver pubblicato, anche *on line*, negli ultimi 5 anni, almeno 5 contributi scientifici in materia di mediazione su riviste scientifiche di classe A – area 12, secondo gli elenchi pubblicati dall'ANVUR;

c) aver erogato, in qualità di docente, negli ultimi 5 anni, almeno 30 ore di formazione in materia di mediazione;

d) essere intervenuto in qualità di relatore in materia di mediazione, negli ultimi 5 anni, ad almeno 5 convegni;

e) avere una comprovata formazione specifica in metodologia didattica.

C) MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE E VERIFICA

I) Termini e modalità di trasmissione

La documentazione attestante l'adeguamento ai nuovi requisiti prescritti andrà prodotta, unitamente all'istanza di permanenza nel registro degli organismi di mediazione e/o nell'elenco degli enti di formazione, entro il termine perentorio del 30 aprile 2023 attraverso le consuete

modalità di interlocuzione con il Dipartimento per gli affari di giustizia (caricamento sulla piattaforma mediazione.giustizia.it e successivi adempimenti).

Si segnala all'utenza che, al fine di apportare alla piattaforma le modifiche necessarie a consentire la presentazione delle nuove istanze e della relativa documentazione, la suddetta piattaforma non sarà fruibile all'utenza dal 5 sino al 23 aprile 2023, neppure per la presentazione delle istanze di variazione.

A decorrere dal 24 aprile e sino al 30 aprile 2023 potranno essere quindi presentate le istanze di permanenza, corredate della documentazione già in possesso dell'organismo, che sarà tuttavia possibile integrare fino al 30 giugno 2023.

Le istanze di permanenza presentate dopo il 30 aprile saranno invece ritenute tardive, di talché l'organismo verrà sospeso con le stesse modalità previste per gli organismi che entro la stessa data non abbiano presentato alcuna domanda.

Gli organismi ed enti che non avessero alcun interesse alla permanenza nel registro e nell'elenco, possono presentare sin d'ora apposite domande di cancellazione, sulle quali si procederà senza avviare la procedura di sospensione di cui al successivo par. II.

II) Modalità delle verifiche da parte del Responsabile del registro

Come già rammentato, l'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, stabilisce che *“Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro”*.

Stante la lettera della norma, deve ritenersi che tutti gli enti che intendano mantenere l'iscrizione nel registro, siano tenuti a presentare apposita istanza. Da tanto deve dedursi, *a contrario*, che gli enti i quali entro il 30 aprile non abbiano presentato istanza, non intendano mantenere l'iscrizione. Tali enti, pertanto, in conformità alla previsione normativa, andranno sospesi senza preavviso. I relativi provvedimenti saranno adottati a decorrere dal 1° luglio 2023 secondo l'ordine di iscrizione nel registro.

Quanto invece agli enti che abbiano presentato entro il 30 aprile 2023 apposita istanza di permanenza nel registro, l'ufficio, a decorrere dal 1° luglio 2023 provvederà a esaminare la documentazione dagli organismi allegata alle relative istanze al fine di dimostrare l'intervenuto adeguamento ai nuovi requisiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come declinati dalla presente circolare. Anche in tal caso, l'ufficio procederà secondo l'ordine di iscrizione nel registro.

Effettuate quindi le opportune verifiche, si provvederà a richiedere eventuali integrazioni ove la documentazione non sia esaustiva, assegnando per l'adempimento termine di 60 gg., con espresso preavviso di sospensione per il caso di mancato adempimento; decorso inutilmente il termine assegnato, verrà adottato il provvedimento di sospensione.

In mancanza di specifiche indicazioni normative, si ritiene di dover applicare – nell’interesse degli stessi organismi – il termine di sospensione di 12 mesi, ovvero sia il termine massimo implicitamente previsto dall’articolo 10 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180.

Quanto agli organismi sospesi per mancato adeguamento ai nuovi requisiti entro la data del 30 giugno 2023 o entro il termine di 60 gg. assegnato dall’ufficio per l’integrazione, essi avranno facoltà di documentare tardivamente l’adeguamento. In tal caso, la sospensione verrà revocata.

Quanto invece agli organismi sospesi per mancata presentazione dell’istanza di permanenza entro il termine perentorio del 30 aprile 2023, ove dovessero presentare istanza tardiva e adeguarsi ai nuovi requisiti entro il termine dei 12 mesi di sospensione, non si darà comunque corso a revoca della sospensione, non essendo chiaro – nelle more dell’adozione delle norme secondarie di attuazione dell’articolo 41 in esame – se la sospensione nella fattispecie prelude necessariamente a cancellazione o sia invece revocabile.

Si ritiene poi che debba essere regolata dalla normativa secondaria di attuazione l’individuazione dei provvedimenti adottabili in caso di inutile decorso del termine massimo di 12 mesi di sospensione.

Il comma 3 dell’articolo 41 cit. stabilisce poi che *“Gli enti di formazione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l’iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l’adeguamento ai requisiti previsti dall’articolo 16-bis, introdotto dall’articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall’elenco”*.

In applicazione di tale ulteriore disposto normativo, l’ufficio procederà – con le medesime modalità – alla sospensione degli enti che non abbiano presentato tempestiva istanza di permanenza nell’elenco, e successivamente al vaglio delle istanze e della documentazione presentata dagli enti di formazione che intendano permanere nell’elenco, adottando analoghi provvedimenti.

Parimenti procederà a cancellazione, ove gli enti di formazione presentino apposita istanza, dichiarando espressamente di non voler permanere nell’elenco.

Si ritiene debba essere regolato dalla normativa secondaria di attuazione anche l’esito della sospensione degli enti di formazione.

Roma, 5 aprile 2023

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo